

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI PISTOIA CREDITO
COOPERATIVO “BCC PISTOIA 17/10/2005–17/10/2030 Zero Coupon” XXXVIII-SerieA
Codice Isin IT0003925853

ARTICOLO 1- Importo e titoli

Il prestito obbligazionario “BCC Pistoia 17/10/2005-17/10/2030 ZERO COUPON”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, è di un importo nominale di € 40.000.000 (euro Quarantamiloni).

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a 40.000 (quarantamila) euro. Il taglio minimo di emissione è pari a 40.000 (quarantamila) euro; sono consentiti tagli di emissione più elevati per importi comunque multipli di 1.000 (mille) euro.

Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli spa; non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 (mille) euro ciascuna. A richiesta e contro il rimborso delle spese, i titoli potranno essere resi nominativi.

ARTICOLO 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 250,10 (duecentocinquanta/10 centesimi) euro per ogni obbligazione del valore nominale di 1.000 (mille) euro, oltre al rateo eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Le obbligazioni sono sottoscrivibili dal 30 settembre 2005 al 31 dicembre 2005 al prezzo di 250,01 (duecentocinquanta/1 centesimo) euro per ogni obbligazione, oltre al rateo maturato dalla data iniziale di godimento del prestito. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente e senza preavviso a discrezione della Banca di Pistoia Credito Cooperativo.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata naturale del prestito è di 25 anni e pertanto sarà integralmente rimborsato in data 17 ottobre 2030 al prezzo di 1.000 (mille) euro per ogni 1.000 (mille) euro nominali, al lordo delle ritenute di legge, senza alcuna deduzione per spese ed in un’unica soluzione.

ARTICOLO 4 – Data di godimento, interessi e cedole

Il prestito ha godimento a partire dal 17 ottobre 2005.

Gli interessi, calcolati secondo la convenzione ACT/ACT, saranno pagati alla scadenza. Il tasso di interesse è fisso ed è stabilito nella misura del 5,70%.

Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

ARTICOLO 5 – Opzioni

Decorsi 36 mesi dalla data emissione, è concessa ai portatori della obbligazione la facoltà di esercizio di una put. Detta facoltà dovrà essere esercitata dai portatori dell’obbligazione entro il 30 settembre di ogni anno sotto indicato mediante comunicazione scritta alla Banca di Pistoia. La Banca di Pistoia corrisponderà al portatore che esercita l’opzione un controvalore pari al nominale dell’obbligazione per il corso previsto nel periodo di esercizio e determinato nella seguente misura:

- Al 17 ottobre 2008, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 29,54/100;
- Al 17 ottobre 2011, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 34,88/100;
- Al 17 ottobre 2014, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 41,19/100;
- Al 17 ottobre 2017, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 48,64/100;
- Al 17 ottobre 2020, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 57,44/100;
- Al 17 ottobre 2023, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 67,84/100;
- Al 17 ottobre 2026, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 80,11/100;
- Al 17 ottobre 2029, possibilità di richiedere rimborso al corso tel quel di 94,61/100;

ARTICOLO 6 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del

Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i 3 mesi antecedenti l'evento del default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'Alta Direzione dell'Emittente.

L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

ARTICOLO 7 - Regime fiscale e servizio del prestito

I redditi da capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D. Lgs. 239\1996.

Eventuali redditi diversi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D. Lgs.461\1997.

Le imposte e tasse presenti e future che dovessero colpire le obbligazioni e i relativi interessi e proventi, sono a carico del legittimato.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della banca.

ARTICOLO 8 – Commissioni di sottoscrizione

Non è prevista una commissione di sottoscrizione.

ARTICOLO 9 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

ARTICOLO 10 – Varie

La sottoscrizione del prestito è riservata ai clienti titolari di dossier titoli collegato ad un rapporto di conto corrente. Il prestito potrà essere sottoscritto esclusivamente da clienti che abbiano acquistato presso gli sportelli della Banca obbligazioni i cui emittenti siano stati dichiarati successivamente insolventi e che alla data di emissione subiscano una minusvalenza tra il costo di acquisto e valore corrente.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Pistoia.

ARTICOLO 11 – Informazioni sui rischi dell'operazione

Tipologie di rischio che caratterizzano l'investimento:

- a) di cambio: non sussistono in quanto trattasi di obbligazioni emesse in Euro;
- b) di interesse: il prestito obbligazionario è a tasso fisso;
- c) di controparte: non sussistono in quanto l'emissione è effettuata dalla banca e quindi da un soggetto solvibile;
- d) di capitale: non sussistono.

Difficoltà che il sottoscrittore può incontrare nel disinvestimento: il sottoscrittore potrà incontrare difficoltà a rivendere i titoli in quanto non quotati su di un mercato regolamentato. La Banca ha la facoltà ma non l'obbligo di procedere al riacquisto dei titoli con esclusione dell'esercizio della put collegata al titolo.